
**Le novità introdotte dal DM
21 aprile 2017 n. 93 sulla
Verificazione Periodica degli
strumenti per pesare a
funzionamento non
automatico (NAWI)**



DM LAB Consorzio

The logo features the text 'DM LAB' in a large, blue, serif font. The 'L' in 'LAB' is stylized with a horizontal bar extending to the left. To the right of 'LAB', the word 'Consorzio' is written in a smaller, grey, sans-serif font. The entire logo is set against a white rectangular background.

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

COSA CAMBIA:

- Competenze CCIAA e Organismi (ex Laboratori Metrologici)
- Requisiti per gli Organismi
- Introduzione libretto metrologico per tutti gli strumenti metrici
- Obblighi titolari degli strumenti
- Nuove tempistiche
- Introduzione del bollino rosso di ESITO NEGATIVO per tutti gli strumenti
- Sanzioni

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

COMPETENZE CCIAA E ORGANISMI

CAMERE DI COMMERCIO

- Controlli casuali e a richiesta (Art.5)
- Vigilanza sulla corretta applicazione del decreto (Art. 14)
- Vigilanza del mercato per la conformità di strumenti (Art. 6)

ORGANISMI PREPOSTI ALLA V.P.

- l'organismo che effettua la verifica periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a Unioncamere della Scia dopo essere stato accreditato in conformita' ad una delle seguenti norme o successive revisioni:
 - **1) UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012** - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
 - **2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005** - Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura - come laboratorio di taratura

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici **NUOVI REQUISITI PER GLI ORGANISMI**

- Presentazione SCIA a Unioncamere (Articolo 11)
- **Accreditamento** secondo le seguenti norme (Articolo 2, comma 1.q):
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (organismi di ispezione)
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065 (certificazione di prodotti, processi o servizi)
 - UNI CEI EN ISO/IEC 17025 (laboratori di prova e taratura)

- I laboratori che non sono accreditati perché il loro riconoscimento non lo prevedeva continuano la loro attività in forma transitoria fino al 18/3/2019

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

LIBRETTO METROLOGICO (Allegato 5): il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le seguenti informazioni minime:

- Nome indirizzo del titolare dello strumento e eventuale p. iva
- Indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente
- Tipo dello strumento
- Marca e modello
- Numero di serie
- Anno di fabbricazione per strumenti nazionali
- Anno marcatura CEE o CE per strumenti europei
- Data di messa in servizio
- Nome dell'organismo, del riparatore e del verificatore intervenuto
- Data e descrizione delle riparazioni
- Data della verifica periodica e data di scadenza
- Specifica di strumento utilizzato come strumento temporaneo
- Controlli casuali esito e data

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

LIBRETTO METROLOGICO

CHI DEVE FORNIRLO (Art. 4 comma 12)

- Il fabbricante facoltativamente
- Gli organismi che eseguono la prima verifica periodica dopo l'entrata in vigore del decreto
- La Camera di Commercio e i Laboratori che eseguono la verifica periodica nel periodo transitorio

CHI DEVE USARLO

- I riparatori per descrivere i loro interventi che comportano la rimozione dei sigilli.
- Gli organismi per annotare le verifiche periodiche eseguite e il loro esito
- La Camera di Commercio e i laboratori che eseguono la verifica periodica nel periodo transitorio
- La Camera di Commercio per annotare i controlli casuali e il loro esito

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

OBBLIGHI DEL RIPARATORE SE MANCA IL LIBRETTO METROLOGICO

- Il riparatore deve rilasciare al titolare dello strumento una dichiarazione (Scheda di Lavoro) con la descrizione dell'intervento e dei sigilli rimossi
- Il riparatore informa la Camera di Commercio della riparazione eseguita
- La dichiarazione è fornita all'organismo (o altro soggetto nel transitorio) che fornirà il libretto metrologico per la sua annotazione

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n.

93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

OBBLIGHI DEL TITOLARE IN CASO DI RIPARAZIONE STRUMENTI

Il titolare dello strumento che ha riparato uno strumento, indipendentemente da un ordine di aggiustamento, ove a seguito della riparazione sono stati rimossi sigilli di protezione anche di tipo elettronico, richiede una nuova verifica periodica **entro dieci giorni** come previsto dall'articolo 4, comma 8; gli strumenti, dopo la riparazione, possono essere utilizzati, **con i sigilli provvisori applicati dal riparatore**, per un massimo di dieci giorni e, successivamente alla richiesta di una nuova verifica periodica all'organismo, fino all'esecuzione della verifica stessa.

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

ESITO NEGATIVO DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA

Se la verifica periodica sugli strumenti di misura ha esito negativo, questi possono essere sostituiti ovvero detenuti dal titolare dello strumento nel luogo di impiego, purché muniti del contrassegno previsto all'allegato VI (bollino rosso di ESITO NEGATIVO) e non utilizzati; gli stessi strumenti dopo la riparazione possono essere utilizzati, previa richiesta di una nuova verifica periodica, purché muniti di sigilli provvisori applicati dal riparatore. Il riparatore provvede a togliere il contrassegno previsto all'allegato VI.

OBBLIGHI DEI TITOLARI DEGLI STRUMENTI (Articolo 8)

comunicano entro 30 giorni alla Camera di Commercio della circoscrizione in cui lo strumento è in servizio la data di inizio dell'utilizzo degli strumenti e quella di fine dell'utilizzo e gli altri elementi di cui all'articolo 9, comma 2;

mantengono l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione;

curano l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore;

conservano il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta;

curano il corretto funzionamento dei loro strumenti e non li utilizzano quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico.

Gli obblighi di cui sopra, sono esclusi a fronte di eventi non prevedibili o rispetto ai quali non si abbia un effettivo controllo secondo i normali criteri di diligenza.

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n.93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

ALTRI OBBLIGHI E TEMPISTICHE

- Richiesta da parte del titolare della verifica periodica per scadenza **entro 5 giorni** prima della scadenza
- Richiesta da parte del titolare della verifica periodica per riparazione **entro 10 giorni** dall'avvenuta riparazione
- Obbligo di riparare lo strumento e di sottoporlo a verifica in caso di ordine di aggiustamento da parte della Camera di Commercio **entro 30 giorni** dalla data del controllo casuale
- Esecuzione della verifica periodica da parte di un organismo **entro 45 giorni** dalla data di ricezione della richiesta
- Comunicazione degli esiti alla Camera di Commercio **entro 10 giorni lavorativi** dalla data della verifica periodica

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici


VERIFICAZIONE PERIODICA: ESITO

Esito positivo

VERIFICA PERIODICA SCADENZA		
MESE	ANNO	MESE
1	2025	7
2	DM LAB	8
3		9
4	BA ★ 349	10
5		11
6		12

- Fondo verde con carattere stampa nero quadrato con lato ≥ 40 mm

Esito negativo



- Fondo rosso con carattere stampa nero quadrato con lato ≥ 20 mm



Se lo strumento è troppo piccolo l'etichetta deve essere applicata sul libretto metrologico

Le novità introdotte dal DM 21 aprile 2017 n. 93 sulla Verificazione Periodica degli strumenti di pesatura non automatici

SANZIONI

Art.	Violazione	importo
Art. 13 comma 2 D.Lgs n. 517/92 come modificato dal D.Lgs 83/2016	«Art. 13. (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o mette in servizio strumenti utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad f), privi dell'idonea marcatura di cui all'articolo 6-bis e' punito con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuno strumento commercializzato e messo in servizio. La medesima sanzione si applica agli organismi notificati che consentono l'applicazione di tale marcatura a strumenti non conformi alle prescrizioni del presente decreto.	Da € 500,00 a €1500,00 per ciascuna violazione
Art. 692 C.P. depenalizzato	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Detenzione di pesi e misure fissi (esclusi quelli per pesare previsti dal D.Lgs. 517/92) privi del collaudo di posa in opera e senza che sia stata inoltrata all'Ufficio Metrico competente la relativa richiesta di legalizzazione. <input type="checkbox"/> Detenzione di pesi e misure (esclusi quelli per pesare previsti dal D.Lgs. 517/92) che dopo la scadenza della verifica periodica non sottopongono gli strumenti a nuova verifica. <input type="checkbox"/> Detenzione di pesi e misure (esclusi quelli per pesare previsti dal D.Lgs. 517/92) che a seguito rimozione dei bolli per riparazione non sono stati sottoposti a nuova verifica periodica e di cui non è stata inoltrata la relativa richiesta. 	Da € 103,00 a € 619,00

Per ulteriori informazioni

CONTATTACI



verifichemetrologiche@dmlab.cloud